

PRESIDENTE

Bologna, 28 aprile 2016

Prot nr 032/mp

- Andrea Ripa di Meana
Direttore Generale
Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali - CSEA
ccse@pec.ccse.cc

E p.c.

- Marta Chicca
Vice Direttore Mercati Elettricità e Gas AEEGSI
mercati.aegsi@pec.energia.it
- Lorenzo Bardelli
Direttore Sistemi Idrici AEEGSI
idrico.aegs@pec.energia.it

Oggetto: Delibera AEEGSI 627/2015/COM Oneri di Morosità


In merito alla Circolare n. 11/2016/ELT/GAS emessa da CSEA il 3/3/2016, la scrivente Associazione, a nome delle aziende emiliano-romagnole (*) coinvolte negli eventi sismici del 2012 riporta il seguente quesito:

Considerato che:

- la deliberazione 314/2012R/com, in ottemperanza al Decreto Legge 74/2012, ha sospeso i termini di pagamento per 6 mesi a decorrere dal 20/05/2012, per **tutte** le fatture emesse o da emettere fino al 20/11/2012;
- la sospensione dei pagamenti, seppur legittimata dalla gravità della situazione, ha inevitabilmente generato alterazioni nella gestione ordinaria della riscossione dei pagamenti;
- tra l'inizio della gestione dell'emergenza e la pubblicazione della deliberazione 6/2013/R/com sono trascorsi più di sette mesi, durante i quali, ogni singola società ha fronteggiato l'emergenza con soluzioni personalizzate alternative a quelle successivamente disposte dall'Autorità;

si chiede conferma che la definizione di **Fatti**, di cui al comma 2.4 della deliberazione 627/2015/R/com comprenda, oltre "alle fatture oggetto di sospensione dei termini di pagamento di cui alla deliberazione 314/2012R/com e rateizzate ai sensi dell'Articolo 11 della deliberazione 6/2013/R/com o con un numero di rate superiore a quanto previsto al comma 11.2 della medesima deliberazione [...]"; alle fatture uniche e alle fatture di conguaglio emesse entro il termine previsto dall'articolo 11, comma 11.6 e 11.6bis della deliberazione 6/2013/R/com [...]" (citato art. 2, c.1, lett. a) della deliberazione 627/2015/R/com), anche:

- le fatture oggetto di sospensione dei termini di pagamento di cui alla deliberazione 314/2012R/com ma non rateizzate in quanto l'importo complessivo da rateizzare sia risultato inferiore a 100,00 € per la fornitura di gas e a 50,00 € per la fornitura di energia elettrica (art. 11, c. 7 della deliberazione 6/2013/R/com);
- le fatture oggetto di sospensione dei termini di pagamento di cui alla deliberazione 314/2012R/com per le quali il cliente finale ha esercitato la facoltà di provvedere al pagamento *in maniera non rateizzata* (art. 11, c. 4 della deliberazione 6/2013/R/com) o con condizioni di rateizzazione alternative.



PRESIDENTE

In considerazione dell'interesse che la Vostra risposta può avere anche per il reintegro degli oneri della morosità per il settore idrico, si richiede altresì lo slittamento dei termini per la presentazione dell'istanza di partecipazione al meccanismo di reintegro e il loro allineamento a quelli previsti per il Gas ed Energia Elettrica fissati per il 31/5/2016.

Confidando che quanto da noi richiesto sia tenuto nella dovuta considerazione, cordiali saluti.

Luigi Castagna

- (*) AIMAG spa Mirandola (MO)
SINERGAS srl Mirandola (MO)
HERA spa Bologna
HERA COMM srl Bologna
IRETI spa Tortona (AL)
CMV Energia srl Cento (FE)
SORGEACQUA srl Finale Emilia (MO)
SOELIA spa Ferrara
TEA spa Mantova
ASM spa Rovigo